



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n.290/ Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della 1^a Commissione
Consiliare

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Regolamentazione ed uso degli autovelox sulle strade di proprietà regionale" (Reg.Gen.n.413)

Ad iniziativa dei Consiglieri Romano, P. Marrazzo, Martusciello, Sagliocco e Castelluccio.
Depositata il 12 gennaio 2009

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto alla 1^a Commissione Consiliare per l'esame.

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 22 GEN. 2009

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

Relazione

La legge italiana prescrive che tutte le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità debbano essere preventivamente segnalate e ben visibili, con l'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi. A differenza di quanto prevedeva la normativa precedente, le ultime disposizioni introdotte dal decreto legge 3 agosto 2007, n. 117 impongono l'obbligo di presegnalazione non solo per le postazioni di controllo fisse, ma anche per quelle mobili (i controlli effettuati con il telelaser), perciò anche in caso di contestazione immediata. Restano esclusi dall'obbligo di presegnalazione soltanto i "dispositivi di rilevamento mobili destinati a misurare in maniera dinamica la velocità" (cioè quelli installati a bordo dei veicoli di servizio della Polstrada). In particolare il decreto del 15 agosto 2007 emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, stabilisce dettagliatamente le modalità del preavviso obbligatorio prima di ogni postazione di controllo. Ad esempio è necessario che il segnale di preavviso sia posizionato ad una distanza tale da poter essere visto per tempo, e comunque non superiore a 4 km dal luogo di effettivo controllo. Deve poi essere ripetuto dopo ogni intersezione stradale, in modo che tutti siano egualmente informati. Inoltre, per essere validi, i cartelli di segnalazione del posto di controllo devono riportare necessariamente la formula completa "controllo elettronico della velocità" oppure "rilevamento elettronico della velocità" e devono essere del colore di fondo proprio del tipo di strada sul quale sono installati (bianco nei centri abitati, blu nei percorsi extraurbani, verde in autostrada). Tutte le apparecchiature in uso devono essere debitamente omologate ed approvate dal Ministero dei Lavori Pubblici e tra i requisiti per l'installazione vi è la chiara visibilità agli automobilisti, cioè gli autovelox non devono essere nascosti o camuffati. Da tutto quanto su esposto se ne evince chiaramente che tutto l'ordinamento italiano in materia di autovelox è ispirato ad una logica di prevenire le infrazioni al CdS più che reprimerle, con la finalità di educare gli automobilisti ad un uso sempre più consapevole dei propri mezzi per tutelare la propria vita e quella degli altri utenti della strada, bene primario dell'intera collettività.



Consiglio Regionale della Campania

Purtroppo duole constatare che invece nell'ambito del territorio regionale, l'uso degli autovelox è inteso più come un mezzo per rimpinguare le casse comunali, che non per educare gli automobilisti indisciplinati. Troppo spesso si legge nei vari bilanci di previsione dei comuni, di voci relative agli introiti da sanzioni amministrative per violazione al CdS che, miracolosamente, lievitano di decine e decine di migliaia di euro ogni anno sempre più, al solo scopo di far quadrare esanimi bilanci comunali. Pertanto scopo di questa proposta di legge è quello di provvedere a dare effettiva e concreta attuazione alle disposizioni legislative vigenti in materia, non già andando a legiferare in materia di esclusiva competenza statale ex art. 117 Cost., ma regolamentando l'uso e l'installazione degli autovelox su tutta la rete stradale di proprietà regionale, benché affidata in gestione alle Provincie ex D.Lgs. 112/98.

Scopo precipuo è quello di disciplinare principalmente la sistemazione dei dispositivi che dovrà essere tempestivamente corredata da un'adeguata segnalazione all'utenza, secondo quanto previsto dal citato D.M. 15 agosto 2007, in modo da garantirne pienamente la funzione preventiva, prima ancora che repressiva e deterrente rispetto alla violazione dei limiti di velocità previsti.

Per tutti i su esposti motivi la presente legge si coordina strettamente con la normativa nazionale in materia riprendendo quasi pedissequamente il D.M. del 15 agosto 2007, ma rendendone ancora più pregnante il contenuto a garanzia della dignità dei cittadini.

Né si ritiene che la stessa sia in contrasto con la normativa di cui all'art. 117 Cost., trattandosi di materia attinente alla sicurezza stradale sulle grandi reti di trasporto regionale, per cui ben la stessa si inquadra nelle materie di legislazione concorrente.

Infine si propone uno schema di accordo di programma da sottoscrivere congiuntamente tra la Regione, le Provincie ed i Comuni, finalizzato al coinvolgimento di tutti gli enti territoriali nel corretto utilizzo delle apparecchiature di rilevamento della velocità.



Consiglio Regionale della Campania

Art.1

(Oggetto della legge)

1. La presente legge vuole regolamentare l'installazione e l'utilizzo di tutte le apparecchiature per il controllo della velocità, comunque denominate, sulle strade di proprietà regionale, benché affidate in gestione alle Provincie ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112.



Consiglio Regionale della Campania

Art.2

(Finalità)

1. Ai fini del corretto utilizzo delle apparecchiature di misurazione della velocità, comunque denominate, queste devono essere impiegate esclusivamente a scopo preventivo e per indurre una maggiore consapevolezza dell'uso dei mezzi di trasporto. Non è consentito l'uso repressivo dei misuratori di velocità.
2. Parimenti, per assicurare il perseguimento ottimale delle finalità di cui alla presente legge, tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere installate esclusivamente al livello stradale, quindi con esclusione di pali per la sopraelevazione o altri dispositivi che possano comportare la mimetizzazione e/o l'occultamento delle apparecchiature di cui trattasi.
3. Per tale motivo la presente legge promuove un uso consapevole all'uso degli autovelox.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3

(Installazione degli autovelox)

1. Per la installazione degli autovelox su tutte le strade di proprietà regionale è necessario il parere preventivo della Regione Campania, giusto il disposto dell'articolo 4, comma 2, del Decreto Legislativo 20 giugno 2002, n. 121, così come convertito con legge 1° agosto 2002, n. 168.
2. Il parere di cui al comma che precede è espresso dal dirigente di area della Giunta Regionale competente per materia, previa istruttoria del dirigente di settore competente e nel rispetto delle prescrizioni in materia previste sia dalle norme nazionali che dalla presente legge.
3. Le disposizioni di cui al primo comma si riferiscono esclusivamente alle strade individuate con decreto del Prefetto territorialmente competente, in cui è ammessa la mancata contestazione delle infrazioni.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4

(Segnalazione degli autovelox)

1. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 3 agosto 2007, n. 117 e che ha inserito il comma 6 bis all'articolo 142 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada), le postazioni di controllo sia fisse che mobili installate sulla rete stradale di proprietà regionale per il rilevamento della velocità, devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice della strada.

2. In particolare le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale devono essere segnalate:

- a) per le postazioni fisse con segnali stradali luminosi a messaggio variabile;
- b) per le postazioni mobili con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli.

3. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 2, lettera a), devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni idonee e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello luminoso deve essere riportata l'iscrizione «controllo elettronico della velocità» ovvero «rilevamento elettronico della velocità», eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il controllo.

4. I dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 2, lettera b), sono installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro disponibilità. Attraverso messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di cui al comma 3. Se installati su autovetture le iscrizioni possono essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: «controllo velocità» ovvero «rilevamento velocità».

5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 124, 125 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.




Consiglio Regionale della Campania

Art. 5

(Disposizioni inerenti la segnaletica)

1. I dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comportano la ripetizione del messaggio dopo le stesse.

2. Tra la segnalazione e l'autovelox deve esserci una distanza di quattro chilometri.



Consiglio Regionale della Campania

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA LA REGIONE CAMPANIA, LA PROVINCIA DI NAPOLI, LA PROVINCIA DI AVELLINO, LA PROVINCIA DI BENEVENTO, LA PROVINCIA DI CASERTA, LA PROVINCIA DI SALERNO ED I COMUNI INTERESSATI DALL'INSTALLAZIONE DELLE POSTAZIONI FISSE E MOBILI DI AUTOVELOX.

PREMESSO

Che in base all'art. 101 del D.Lgs. 112/98 le strade ed autostrade già appartenenti al demanio statale e non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale sono trasferite al demanio delle Regioni con apposito D.P.C.M. ovvero a quello degli enti locali con apposita Legge Regionale;

Che con D. Lgs.vo del 29 ottobre 1999 n.461 e con successivo D.P.C.M. del 21 settembre 2001 è stata individuata la rete autostradale e stradale di interesse nazionale;

Che con D.P.C.M. del 21 febbraio 2000 e con il successivo del 21 settembre 2001 sono state trasferite alle Regioni le strade non comprese nella rete autostradale e stradale dichiarata di interesse nazionale;

Che con Deliberazione n. 5248 del 16 ottobre 2001, la Giunta Regionale ha preso atto dello schema di verbale di consegna della rete stradale ex ANAS di interesse regionale da trasferire al Demanio Regionale, delegando il Coordinatore dell'A.G.C. Demanio e Patrimonio a sottoscrivere il verbale di acquisizione al Demanio Regionale ed il Coordinatore dell'A.G.C. LL.PP. a sottoscrivere il verbale di assegnazione alle Province territorialmente competenti;

Che con verbale in data 17 ottobre 2001 sono state trasferite al Demanio della Regione Campania le strade di interesse regionale, già appartenenti all'ANAS, di cui alla tabella di individuazione. allegata al D.P.C.M. 21.9.2001, nonché i beni immobili ricadenti in territorio regionale strumentali all'esercizio delle funzioni conferite;



Consiglio Regionale della Campania

Che con verbali in pari data sono state consegnate alle Province di Avellino, Benevento e Salerno le strade ed i beni ricadenti nei territori di rispettiva competenza per l'esercizio delle funzioni di gestione, di cui ai richiamati decreti legislativi n. 112/98 e n. 96/99;

Che con verbale in data 22 ottobre 2001 sono state consegnate alla Provincia di Caserta le strade ed i beni ricadenti nel territorio di competenza di detta Provincia per l'esercizio delle funzioni di gestione, di cui ai richiamati decreti legislativi n. 112/98 e n. 96/99;


Che con Deliberazione n. 5634 in data 27 ottobre 2001 la Giunta Regionale ha disposto di assegnare alla Provincia di Napoli le strade ed i beni ricadenti nel territorio di competenza di detta Provincia, come meglio individuati nell'elenco allegato alla delibera stessa, per l'esercizio delle funzioni di gestione;

Che con verbale sottoscritto in data 21 dicembre 2001 sono state consegnate alla Provincia di Napoli le strade ed i beni, ricadenti nel territorio di competenza di detta Provincia per l'esercizio delle funzioni di gestione, di cui ai richiamati decreti legislativi n. 112/98 e n. 96/99, a decorrere dalla data di approvazione della richiamata delibera n. 5634 del 27 ottobre 2001;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti come in firma rappresentate e domiciliate,

convengono quanto segue:



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 1

Oggetto

Il presente Protocollo d'Intesa disciplina il complesso dei rapporti tra la Regione Campania, la Provincia di Napoli, la Provincia di Avellino, la Provincia di Benevento, la Provincia di Caserta, la Provincia di Salerno e tutti i Comuni territorialmente interessati dall'installazione dei dispositivi di controllo del traffico Autovelox sulla rete stradale di proprietà regionale.

Articolo 2

Installazione postazioni fisse e mobili di AUTOVELOX

1. Una volta installate le postazioni fisse di autovelox, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento, il servizio sarà gestito dalla Provincia territorialmente competente.
2. I proventi derivanti dal servizio, esclusi i costi necessari per finanziare lo stesso, dovranno essere reinvestiti in interventi di miglioramento della sicurezza stradale sul tratto dove è posizionato la relativa postazione fissa di autovelox e rendicontati alla Regione Campania ed alla Provincia territorialmente competente.
3. Al fine di garantire una migliore sicurezza della strada nel caso in cui emergesse la necessità di potenziare i controlli, i Comuni, previo accordo con la Provincia territorialmente competente, potranno procedere all'installazione di postazioni mobili di autovelox, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento, nelle tratte di rispettiva competenza.
4. Nel caso di cui al terzo comma, i proventi derivanti da questo ulteriore servizio saranno gestiti interamente dal Comune di appartenenza del corpo di Polizia Municipale competente. Il Comune dovrà comunque impegnarsi a reinvestire il 50 % dei proventi derivanti dal servizio in opere per il miglioramento della sicurezza stradale, così come indicato dall'art. 208 e seguenti del Nuovo Codice della Strada (D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285). Gli investimenti dovranno essere rendicontati alla Regione Campania ed alle Province territorialmente competenti



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 3
Modifiche al Protocollo d'Intesa

Qualsiasi modifica al presente protocollo dovrà essere preventivamente concordata tra le parti a mezzo di apposito atto aggiuntivo al presente Protocollo.

Articolo 4
Vigenza dell'accordo

Il presente protocollo è approvato in schema dalla Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente protocollo entra in vigore dal momento in cui è sottoscritto da tutte le parti contraenti e a tale data si fa riferimento per i tempi degli adempimenti ivi previsti.